

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2023

1. All’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 8, le parole: “e produce, inoltre, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l’imprenditore artigiano” sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 18 della l.r. 7/2023

1. All’articolo 18 della l.r. 7/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Supporto all’insediamento e all’aggregazione delle imprese artigiane - Aree speciali dell’artigianato”;
 - b) al comma 2, le parole: “zone franche per l’artigianato” sono sostituite dalle seguenti: “aree speciali dell’artigianato”.

Art. 3

Modifica all’articolo 24 della l.r. 7/2023

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 7/2023, le parole: “dalle forze di polizia” sono soppresse.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO